

Prescrizioni locali concernenti il traffico

(art. 23 lett. b RLACS)

Il Municipio di Bellinzona, conformemente alla delega n. 21 dell'aprile 2002 del Dipartimento del territorio

pubblica:

le seguenti prescrizioni locali concernenti il traffico:

luogo/ubicazione

regolamentazione

COMUNE DI BELLINZONA

via alle Bolle, mapp. 339,
all'altezza del civico n. 8
di via Al Maglio

*segn. 2.01 con tavola complementare
«Eccezioni: servizio a domicilio,
biciclette e ciclomotori»

Bellinzona, 1° dicembre 2015

Disposizioni generali

1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS).
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco (art. 71 LPAm).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L'incarto completo può essere consultato presso il Dicastero del territorio e della mobilità del Comune di Bellinzona.

Domanda intesa a prorogare la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 e del 19 febbraio 2014 che conferiscono il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo delle vetrerie, comprese alcune nuove normative contrattuali sulla cauzione e modifiche contrattuali sui salari, fino al 30 giugno 2018

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, per i lavoratori citati nella domanda 21 maggio 2015, completata con gli scritti 9 settembre 2015 e 12 novembre 2015, domandano che i Decreti del Consiglio di Stato del 3 maggio 2011 e del 19 febbraio 2014 che conferiscono il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo delle vetrerie, sia prorogato fino al 30 giugno 2018, comprese alcune nuove normative contrattuali sulla cauzione e modifiche contrattuali sui salari, evidenziate qui di seguito in grassetto con sottolineatura. Le normative evidenziate semplicemente in grassetto corrispondono invece alle normative già dichiarate di obbligatorietà generale.

Art. 10^{bis} Cauzione

- a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d'esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.- o fr. 20'000.- (a seconda dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzere o estere) operanti nel settore delle vetrerie.
L'importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino.
- b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d'appalto) è inferiore a fr. 1'000.-, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.
- c) I dettagli relativi all'obbligo di prestare cauzione sono regolamentati nell'appendice n. 1, parte integrante del presente CCL.

Art. 14 Salari a partire dal 1° gennaio 2015

- 14.1. I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	Fr. 29.75	
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.	Fr. 27.25	
Vetraio	Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio	Fr. 25.25	

	per due anni nella medesima azienda. <u>L'aiuto vetraio ha diritto alla categoria salariale di vetraio dopo due anni di attività presso la stessa ditta.</u>		
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali o che ha svolto l'attività di ausiliario per due anni nella medesima azienda.	Fr. 23.50	
Giovani lavoratori	1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato 3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	Fr. 22.75 Fr. 24.75 Fr. 25.25	
Apprendisti	1° anno 2° anno 3° anno 4° anno		Fr. 630.- Fr. 810.- Fr. 1'190.- Fr. 810.-

APPENDICE 1 - Cauzione

Art. 1 Principi

1. Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l'entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

- cauzione di fr. 10'000.- per lavori di entità inferiore o uguale a fr. 20'000.-;
 - cauzione di fr. 20'000.- per lavori di entità superiore a fr. 20'000.-.
2. L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.
 3. La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o di una assicurazione (con sede in Svizzera) sottoposte all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Con la banca o con la compagnia d'assicurazioni viene definita l'autorizzazione al prelievo a favore della CPC e lo scopo dell'utilizzo. La cauzione è depositata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.
 4. Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata, essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell'importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall'importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Art. 2 Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

1. ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3 Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

1. qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e
2. qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
 - a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o

- b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista.
- c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4 Procedura

1. Diritto di valersi della cauzione

In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo della cauzione versata in contanti.

2. Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo

Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria).

3. Liberazione della cauzione

I datori di lavoro che hanno versato una cauzione ne possono chiedere la liberazione presso la CPC nei casi seguenti e dopo aver presentato proposta scritta per la liberazione di detta cauzione:

- a) il datore di lavoro attivo nel campo d'applicazione del CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha cessato definitivamente (giuridicamente e di fatto) la sua attività professionale nel ramo delle vetrerie;
- b) le imprese con lavoratori distaccati attive nel campo d'applicazione geografico del CCL dichiarato di obbligatorietà generale al più presto sei mesi dopo il compimento del contratto d'appalto.

Nei casi menzionati sopra, tutte le condizioni seguenti devono inoltre essere soddisfatte obbligatoriamente e in modo cumulativo:

- a) le pretese legate al CCL, cioè i contributi paritetici per l'applicazione del CCL, le multe convenzionali, i costi di controllo e di procedura sono pagati regolarmente e
- b) la CPC non ha constatato alcuna violazione delle disposizioni normative del CCL e tutti i procedimenti di controllo sono terminati.

Art. 5 **Multe nel caso di cauzione non versata**

Qualora un datore di lavoro, nonostante intimazione avvenuta, non dovesse versare la cauzione, questa infrazione è punita con una multa convenzionale il cui importo può corrispondere all'ammontare della cauzione dovuta, più eventuali spese di procedura. Il pagamento di detta multa non libera il datore di lavoro dall'obbligo di versare la cauzione.

Art. 6 **Gestione della cauzione**

La CPC può delegare la gestione della cauzione parzialmente o completamente.

Art. 7 **Foro giuridico**

Nel caso di lite sono competenti i tribunali ordinari, rispettivamente arbitrali, presso la sede della CPC in Bellinzona. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni contrattuali da dichiarare di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
 - nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all'interno dell'azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l'impiego
 - nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all'interno all'esterno degli edifici.

In particolare le disposizioni contrattuali da dichiarare di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:

- nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche
- nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo
- nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche
- nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio
- nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere
- nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne

- nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi
- nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, trassenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilati e in vetrocemento
- nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici
- negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche
- nelle mastichature e sigillature in ogni campo di applicazione

Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.

3. Le disposizioni contrattuali da dichiarare di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:

capo vetraio	lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
vetraio qualificato	lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
vetraio	lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale acquisiti in Svizzera e/o all'estero
aiuto vetraio giovani lavoratori	lavoratore con limitate conoscenze professionali lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione

Esse non valgono per contro per

- i direttori d'azienda
- i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
- il personale di vendita ed i rappresentanti

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 1° dicembre 2015

Dipartimento delle finanze e
dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro
Bellinzona